

COMMENTI E OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 41/2023/R/GAS - OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 6096 E 6098 DEL 18 LUGLIO 2022 IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI GAS NATURALE. ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ IN RELAZIONE A MISURE DI ECONOMICITÀ DEL SISTEMA DELLE TARIFFE DI TRASPORTO PER I SOGGETTI A MAGGIOR CONSUMO DI GAS NATURALE

Con il Documento per la Consultazione 41/2023/R/gas (di seguito: il Documento), l'Autorità presenta i propri orientamenti in merito alle modalità con cui l'Autorità intende ottemperare alle sentenze del Consiglio di Stato (di seguito: CdS) 6096 e 6098 che, a valle di un lungo ed articolato contenzioso, hanno evidenziato alcune carenze del sistema tariffario relativo al servizio di trasporto del gas naturale vigente nel IV (ivi compreso il periodo transitorio 2018-2019) e V Periodo Regolatorio rispetto a quanto previsto dalla normativa primaria in merito alla flessibilità e, per quanto ora rileva, l'economicità del servizio per i soggetti con maggiore consumo di gas naturale (cfr. art. 38 comma 2bis DL 83/12).

A fronte di ciò, considerato il quadro normativo vigente (e in particolare il Codice TAR) e fermo restando che la valutazione dell'economicità del sistema tariffario deve essere effettuata considerandolo nel suo complesso, l'Autorità con il documento in esame propone una misura incentrata sui corrispettivi addizionali delle tariffe di trasporto, prevedendo l'introduzione di 2 nuovi corrispettivi addizionali di segno negativo e positivo da applicarsi rispettivamente ai quantitativi di gas naturale riconsegnati presso singoli punti di riconsegna (pdr) sopra o sotto una determinata soglia quantitativa.

A2A, **in generale, condivide** la proposta avanzata dall'Autorità in quanto appare **adeguata a colmare** la **carenza del sistema tariffario** relativo al servizio di trasporto del gas naturale evidenziata dal CdS e di relativamente facile implementazione da parte delle imprese di trasporto e di vendita, ma **non esente** da alcune **criticità** che si ritiene opportuno vengano risolte sin da ora.

Con particolare riferimento all'**implementazione** di tale soluzione, A2A chiede che nella deliberazione che seguirà la presente consultazione sia chiarita la **metodologia** con cui le imprese di trasporto dovranno **applicare** tali **corrispettivi** in sede di **fatturazione**: dato che nel documento in esame si propone che l'**applicazione** dei nuovi **corrispettivi dipenda** dal **superamento** o meno, presso un determinato pdr, di una determinata **soglia** di consumo **annuo** e che:

- **sotto** tale **soglia**, si applica **solo** il **corrispettivo positivo** all'**intero** quantitativo di gas naturale riconsegnato in un determinato pdr
- **sopra** tale **soglia** si applica **solo** il **corrispettivo negativo** al **quantitativo** di gas naturale riconsegnato presso un determinato pdr, **limitatamente** ai **quantitativi ulteriori** rispetto alla **soglia** stessa (mentre al gas naturale prelevato fino a tale soglia **non** viene applicato alcuno dei corrispettivi ora in esame)

È necessario individuare un **criterio univoco**, adeguato al contesto in esame (i.e. perimetro trasporto), per **discriminare ex ante** i pdr destinatari o meno del beneficio così da **limitare** il numero di **rettifiche**

di fatturazione **ex post** (i.e. al superamento della soglia), garantendo al contempo **maggiore sicurezza** ai clienti finali coinvolti relativamente ai **flussi finanziari** derivanti dalla misura in esame e, in generale, dal servizio di trasporto del gas naturale. Inoltre, ciò sarebbe rilevante anche con riferimento ai rapporti tra imprese di trasporto e Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (**CSEA**), dato che gli ammontari derivanti dalla fatturazione dei corrispettivi in esame andranno **regolati** con essa su base **mensile**.

Per quanto riguarda il **disegno di dettaglio** della **misura**, A2A ritiene che la proposta dell'Autorità di introdurre una **soglia unica** per l'accesso all'agevolazione (i.e. un meccanismo on/off) **non** configuri una **pienamente equa** declinazione operativa dell'**obiettivo generale** perseguito dal legislatore di garantire **maggiore "economicità"** del sistema tariffario per i **clienti** caratterizzati da **elevati consumi**, invero molto diversi tra loro. Di conseguenza, si propone di prevedere un **sistema** più **progressivo** caratterizzato da **più soglie di consumo** e da un **beneficio crescente** (tramite un maggior importo della componente addizionale negativa applicata al gas naturale rientrante nello i-esimo scaglione) al **crescere** dei **consumi** annui. Si ritiene che la soluzione appena illustrata sia **maggiormente conforme** ai criteri di **corretta ripartizione** dei **benefici** tra soggetti potenzialmente caratterizzati da una **elevata differenza** tra **consumi** annui e, quindi, di **costi** sostenuti.

Con riferimento alla **quantificazione** del **beneficio** tramite i nuovi corrispettivi addizionali della tariffa di trasporto del gas naturale, si ritiene che l'**attività istruttoria** condotta a tal fine e di cui viene data evidenza nel documento **non** sia **del tutto completa** in quanto **non** viene **indicato** come gli importi unitari ipotizzati siano stati **effettivamente calcolati** e, soprattutto, **come** essi effettivamente **garantiscono**, all'interno del complessivo sistema tariffario, una **maggiore economicità** del **servizio** di trasporto del gas naturale per i soggetti caratterizzati da un **maggior consumo** di gas naturale, rispondendo in tal modo alle disposizioni normative. A tal proposito, si evidenzia che, dalle simulazioni effettuate dalla scrivente, l'impatto della misura proposta sull'onere complessivo del servizio di trasporto del gas naturale è **molto limitato** e stimabile in una riduzione su base annua nell'intorno dello 0,5% del costo totale.

A2A, infine, **non condivide** le proposte avanzate nel documento in merito alla **decorrenza** delle misure proposte e alla **modalità** di **conguaglio** per gli **anni pregressi**.

Con riferimento al **primo punto**, non si comprende il motivo – né è chiarito nel documento - per cui l'anno di applicazione a regime del meccanismo in esame sia il 2024 quando verosimilmente le disposizioni finali in merito allo stesso saranno adottate nei primi mesi del 2023, garantendo quindi una **tempistica sufficiente** per l'**implementazione** della **soluzione** prescelta - e il conseguente, **tempestivo avvio** del **godimento** della maggiore economicità del servizio agli aventi diritto - **già nel corso dell'anno**.

Con riferimento al **secondo punto**, rispetto al quale peraltro il documento in esame **non chiarisce** le **motivazioni** della scelta effettuata, né le relative **basi giuridiche**, si sottolinea che A2A **non condivide** la scelta di limitare il conguaglio per il periodo 2018-2023 ai **solli operatori** che hanno **impugnato** la regolazione tariffaria. Ed infatti, le **sentenze** del Consiglio di Stato n. 6096 e 6098 del 18 luglio 2022

in materia di criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale **producono certamente effetti *erga omnes***, avendo ad oggetto **atti c.d. indivisibili o a efficacia inscindibile**. A ciò si aggiunga che, per **principio generale del processo amministrativo**, l'**efficacia delle pronunce di annullamento di un atto illegittimo è retroattiva (*ex tunc*)**, con la conseguenza che appare **privo di ragionevolezza e arbitrario limitare il conguaglio** per il periodo 2018-2023 ai **solì operatori** che abbiano **impugnato la regolazione tariffaria**. Invero, per la ricordata efficacia *ex tunc* delle sentenze di annullamento, tale regolazione – in quanto annullata da Giudice amministrativo – da un lato **non può più applicarsi pro futuro a tutti gli operatori**, dall'altro **non può neppure mantenere i propri effetti nei confronti degli operatori che non abbiano promosso ricorso**; in caso contrario, infatti, si produrrebbe una **disparità di trattamento** tra operatori che si trovano nella medesima situazione che proprio la natura di **atto indivisibile** delle delibere dell'Autorità annullate dal Giudice amministrativo **non può tollerare**.

Si evidenzia, infine, che la disparità generata dalla proposta contestata, oltre che sul piano giuridico, avrebbe effetti distorsivi anche sul piano **economico e della concorrenza** dato che **solo ad alcuni** tra gli operatori partecipanti ad un medesimo mercato, quello della generazione di energia elettrica e relativa vendita all'ingrosso caratterizzato da un elevato livello di competizione, verrebbe riconosciuto – per di più in via regolatoria – un **determinato ammontare** a fronte di alcune mancanze rispetto alla normativa primaria del sistema tariffario del servizio di trasporto del gas naturale **che hanno condizionato tutti gli operatori**.